

STUDI GIURIDICI  
XCIX

*VERITAS NON AUCTORITAS  
FACIT LEGEM*  
STUDI DI DIRITTO  
MATRIMONIALE IN ONORE  
DI PIERO ANTONIO BONNET


ESTRATTO DA:

GIAN PAOLO MONTINI

«Solum Deum prae oculis habentes».  
Il significato di una formula



LIBRERIA EDITRICE VATICANA



GIAN PAOLO MONTINI

Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

## «SOLUM DEUM PRAE OCULIS HABENTES». IL SIGNIFICATO DI UNA FORMULA

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Ipotesi di lavoro. 2.1. La costituzione 7 (*Irrefragabili*) del Concilio Lateranense IV (1215). 2.2. «Solum Deum prae oculis habentes» nelle decretali di Innocenzo III. 3. «Solum Deum prae oculis habentes» nelle sentenze canoniche odierne. 4. Conclusione.

«La legge divina [...] è sempre comprensiva di una norma per il caso concreto»<sup>1</sup>

### 1. Premessa

Il nostro tempo generalmente si proclama alieno, se non nemico, delle formalità e non si perita di dimostrarlo: ciò non significa, però, che per questo attinga la verità delle cose. I due fenomeni non sono corrispondenti: abolire le formalità non consente da sé di attingere la sostanza né per sé tendere alla verità impone come presupposto o prerequisito abbandonare le formalità. Molti equivoci e ambiguità si sono giocati su questo campo. Tanto che il dubbio che le formalità svolgano un servizio alla ricerca della verità diviene una certezza, almeno nel senso che le formalità tengono vivo il desiderio di attingere la verità delle cose o mettono dinanzi agli occhi lo stridore del contrasto tra le formalità e la ricerca del proprio o altrui interesse, nel disinteresse per la superiore verità.

Per questa fondamentale ragione non è inutile una rassegna delle formalità 'inutili'<sup>2</sup> con le quali le pronunce giudiziali canoniche sono redatte, dalla invocazione<sup>3</sup> nel-

<sup>1</sup> «La legge divina [...] non è suscettibile di invecchiamento alcuno ed è sempre comprensiva di una norma per il caso concreto, per quanto nuovo questo possa essere, cosicché ogni pericolo per la certezza del diritto resta fugato in radice» (P.A. Bonnet, *Un Codice nel segno della giurisprudenza. Originalità dell'esperienza giuridica ecclesiale*, in *Quaderni dello studio rotale*, 7 [1994], 22-23, ripubblicato in P.A. Bonnet, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Torino, 1998, 463).

<sup>2</sup> Cf L. Agúndez San Miguel, *Memoria y cultura en la documentación del Monasterio de Sahagún: la respuesta de las fórmulas "inútiles" (904-1230)*, in *Anuario de Estudios Medievales*, 40 (2010), 847-888; cf in particolare la bibliografia alla nota 5 di pagina 849 sulle cc.dd. formule diplomaticamente inutili.

<sup>3</sup> Cf G.P. Montini, *L'invocazione del nome di Dio nella sentenza. L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 92 (2003), 653-706; Id., «*Adsumus, Domine Sancte*

la intestazione delle sentenze sino alle clausole finali tradizionalmente apposte<sup>4</sup>.

Tra queste ultime nelle pronunce canoniche spicca la clausola «solum Deum prae oculis habentes»<sup>5</sup>. Non è prevista dalla normativa canonica universale, ma è talmente diffusa che si può sicuramente tenere come consuetudine universale con valore di legge che nella pronuncia della decisione giudiziale il tribunale la apponga alla sentenza scritta<sup>6</sup>.

È presente nelle pronunce dei Tribunali della Santa Sede, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>7</sup> e la Rota Romana<sup>8</sup>; è presente nelle sentenze dei tribunali locali, sia nella sua forma latina<sup>9</sup> sia nelle sue varianti forme volgari, che costitui-

*Spiritus, adsumus». La preghiera nella sessione per la decisione giudiziale (can. 1609 § 3)», in Quaderni di diritto ecclesiale, 16 (2003), 164-194; Id., «Post divini Nominis invocationem». L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa, in Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2003. Regione Ecclesiastica Piemonte. Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, Torino, 2003, 34-48 oppure in Rivista diocesana torinese, 80 (2003), 288-302.*

<sup>4</sup> Cf G.P. Montini, «Pro tribunali sedentes». La «posizione» del giudice nel processo, in J. Kowal - J. Llobell (ed.), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano, 2010, 1339-1359.

<sup>5</sup> Sulla formula la bibliografia non è abbondante: cf J. Jullien, *Sur la «regula prima» de la procedure judiciaire canonique ou seculière*, in *Revue de droit canonique*, 13 (1963), 97-109; Id., *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma, 1970, 225-238; U. Petronio, *Laboratorio per una ricerca: «iudicare tamquam Deus» tra teologia e diritto*, in P.A. Bonnet - L. Loschiavo (ed.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, Atti del Convegno di Studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Roma, 2008, 185 ss. Alcuni suggestivi accenni anche in G. Lajolo, *Alle radici spirituali del «munus» del giudice vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), 179-182; H. Mussinghoff, «Il vostro lavoro è giudiziario, ma la vostra missione è evangelica, ecclesiale e sacerdotale, rimanendo nello stesso tempo umanitaria e sociale» - *Reflexionen zum Dienst des kirchlichen Richters*, in *De processibus matrimonialibus*, 8 (2001), 59-76, in particolare 67-68.

<sup>6</sup> In questo contributo si prescinde dall'uso ecclesiastico estraneo all'ambito giudiziario, che comunque non è infrequente. Per l'ambito legislativo la menzione più recente e solenne è rinvenibile nella Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* del 22 febbraio 1996, che al numero 52 prevede che un ecclesiastico tenga in Conclave nella imminenza dell'elezione del Sommo Pontefice una meditazione «circa gravissimum onus illis [i.e. Cardinalibus] impendens et ideo circa necessitatem ut recta intentione procedatur ad bonum Ecclesiae universae *solum Deum prae oculis habentes*» (*Acta Apostolicae Sedis*, 88 [1996], 328). Per l'ambito amministrativo cf, per esempio recentemente, Congregazione per il clero, decreto 1° settembre 2009.

<sup>7</sup> Cf, per esempio, *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, sentenza definitiva c. Caffarra, in *una Romana, Iurium. Recursus adversus decretum rotale diei 19 iulii 2008*, 5 settembre 2009, prot. n. 41767/08 CG. La formula appare anche nei decreti definitivi emanati dal Collegio. Non è riportata, invece, nei decreti del Congresso.

<sup>8</sup> Cf, per esempio, Rota Romana, sentenza definitiva c. Monier, in *una Chicagiensis seu Peoriensis, Diffamationis et refectionis damnorum*, 21 novembre 2008. Pare che negli ultimi volumi in cui la Rota Romana pubblica una selezione delle decisioni rotali siano stati uniformati i formulari che precedono i dispositivi omettendo alcune clausole tradizionali, tra le quali «solum Deum prae oculis habentes», che invece continuano ad essere presenti nei testi originali delle decisioni. Per un confronto basti considerare il testo della sentenza definitiva c. Bottone, in *una Romana*, 8 giugno 2000, come appare in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), 746, e in *Decisiones seu sententiae*, XCII (2000), n. 15, 459. La formula non appare nei decreti rotali.

<sup>9</sup> Cf, per esempio, Tribunale di Mérida-Badajoz, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 29 maggio 1998, in *Revista española de derecho canónico*, 62 (2005), 756.

scono traduzioni<sup>10</sup>, ma anche interpretazioni<sup>11</sup>, estensioni<sup>12</sup> e innovazioni<sup>13</sup> della formula latina.

Anche solo la tenacia con la quale la clausola resiste nella formulazione delle pronunzie giudiziali depone a favore di una sua seppur breve analisi.

## 2. Ipotesi di lavoro

Prescindendo dalla ricerca dell'origine della formula, pur nelle sue legittime variazioni lessicali<sup>14</sup>, si avverte, in una seppur iniziale ricerca delle occorrenze<sup>15</sup>, che so-

<sup>10</sup> «Having God befor our eyes» (Tribunale Regionale Neozelandese, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 3 gennaio 2008, prot. n. 44674/10 CG presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica); «Having God and Him alone before Our eyes» (Tribunale Patriarcale di Goa e Damao, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 18 giugno 2008, prot. n. 43154/09 CP); «N'ayant devant les yeux que Dieu seul» (Tribunale Regionale di Marseille, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 4 aprile 1997, prot. n. 39475/07 CP); «Ne portant notre regard que sur Dieu seul» (Tribunale Metropolitano di Reims, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, prot. n. 38173/06 CP); «N'ayant en vue que Dieu seul» (Tribunale d'Appello di Versailles, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 7 settembre 2005, prot. n. 38005/06 CP); «mając Boga przed oczyma» (Tribunale Metropolitano di Katowice, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 24 novembre 2005, prot. n. 38212/06 CP); «Teniendo sólo a Dios ante los ojos» (Tribunale Interdiocesano di Bogotà, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 24 novembre 2005, prot. n. 40187/07 CP); «Só a Deus tendo diante de nós» (Tribunale Regionale di Rio de Janeiro, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, in *Direito & pastoral*, 19 [2005], 137).

<sup>11</sup> «Teniendo presente a Dios como Juez Supremo» (Tribunale di Orlando, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 26 luglio 2007, prot. nn. 256/10 ES; 1127/10 SAT); «Poniendo solamente a Dios ante sus conciencias» (Tribunale Interdiocesano di prima istanza di Sevilla, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 4 gennaio 2003, in *Revista española de derecho canónico*, 62 [2005], 731); «En presencia de Dios» (Tribunale Nazionale Argentino, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 25 luglio 2005, prot. n. 38231/06 CP); «The Lord God being our sole guidance» (Tribunale Metropolitano di Malta, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 29 giugno 2006, prot. n. 43294/09 CP); «Alla presenza di Dio» (Tribunale Regionale Apulo, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 20 aprile 2010, prot. n. 44594/10 VT).

<sup>12</sup> «Puesta la mira en Dios y sin otro interés que de hacer justicia» (Tribunale della Rota della Nunziatura Spagnola, sentenza in *una remotionis lapidis*, 22 gennaio 1973, in L. Del Amo, *Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Española*, Pamplona, 1977, 914); «Sin otra mira que Dios, la justicia y el bien de las almas» (Tribunale di Santiago de Compostela, sentenza in *una separationis*, 7 marzo 1974, n. 11); «Teniendo presente sólo a Dios y a la verdad, con la única mira de administrar rectamente la justicia» (Tribunale di Toledo, sentenza in *una nullitatis matrimonii*, 28 novembre 2005, in *Revista española de derecho canónico*, 62 [2005], 746).

<sup>13</sup> «Having the welfare of the people of God before us» (Tribunale diocesano di St.-Cloud, decreto in *una querelae nullitatis*, 1° febbraio 2010, prot. n. 43626/10 VT).

<sup>14</sup> Il riferimento biblico proposto dagli editori de' *Die Register Innocenz' III*, dal secondo volume in poi (*II. Pontifikatsjahr, 1199/1200 Texte*, O. Hageneder - W. Maleczek - A.A. Stmad [ed.], Wien, 1979), al salmo 53 (54), 5 è solo indicativo. Infatti, pur prescindendo dalla sua impostazione al negativo («Quoniam superbi insurrexerunt adversus me, et fortes quaesierunt animam meam et non proposuerunt Deum ante conspectum suum», secondo la neovulgata), le altre traduzioni latine antiche rendono il versetto senza la locuzione identificante *prae oculis*; rarissima la locuzione *ante oculos*.

Una linea di sviluppo più antica si ha invece in riferimento al timore di Dio e questa sopravvivrà, seppur minoritaria, anche dopo l'affermazione del *solum Deum prae oculis habentes*. Cf, per esempio, «quod si Dei timorem prae oculis non habentes» (Giovanni VII nel Concilio di Ravenna [877], in c. 26, C. XXIII, q. 5); «habito prae oculis Dei timore» (Stefano VI [886-889], lettera, in c. 20, C. II, q. 5).

<sup>15</sup> Sono stati all'uopo utilizzati principalmente i più comuni e diffusi supporti informatici, relativi a *Patrologia Latina* e a *Corpus Christianorum*.

*lum Deum prae oculis habentes* è formula prediletta dal Papa Innocenzo III (1198-1216), tanto che la paternità della formula gli potrebbe essere riconosciuta. L'occorrenza della formula, prima che essa divenisse dal secolo XIII in poi formula stereotipa, è quasi nulla prima di Innocenzo III e nelle sue lettere decretali subisce un'impenata di frequenza tale che ne fa una delle sue espressioni proprie.

La frequenza nell'uso di Innocenzo III non può che far slittare la formula verso uno stereotipo già nel suo ambito di pensiero, ma ciò forse non impedisce di individuare nelle sue decretali un significato primigenio della formula.

Potrebbe aiutare in questa ricerca la considerazione di altre clausole che si accompagnano nelle decretali di Innocenzo III a *solum Deum prae oculis habentes*<sup>16</sup>. E di fatto sono almeno due le clausole frequentemente unite a quella.

La prima richiama con vigore il divieto di qualsiasi *acceptio personarum*: essa si trova sotto varie forme, dalla più semplice («sine personarum acceptione»)<sup>17</sup>, sino alle più elaborate nelle quali si specificano dettagliatamente le caratteristiche o le modalità sotto le quali si potrebbe essere spinti nel giudicare a compiere preferenze, quali l'attesa di favori, il timore di rappresaglie, il fascino o la repellenza della persona<sup>18</sup>. In questo senso la clausola *solum Deum prae oculis habentes* equivarrebbe alla necessità che il giudice «non guardi in faccia nessuno» per non essere indotto a preferenza alcuna e, pertanto, abbia dinanzi agli occhi solo Dio, «qui sine acceptione personarum iudicat secundum uniuscuiusque opus» (*IPt* 1, 17).

La seconda dice riferimento alla esclusione degli appelli<sup>19</sup>: il mandato per decidere *solum Deum prae oculis habentes* è connesso frequentemente con l'esplicita menzione che non sono previste impugnazioni<sup>20</sup>. Il giudice, nel caso, non parrebbe ordinariamente compiere un'attività ulteriormente verificabile sulla base di criteri prestabiliti ed esplicitati nel giudizio, ma parrebbe procedere *per aliam viam*, che non lascia traccia del percorso, bensì solo della meta<sup>21</sup>. Ciò potrebbe direttamente riferirsi alla

<sup>16</sup> Cf *Die Register Innocenz' III. I. Pontifikatsjahr, 1198/99 Texte*, O. Hageneder - A. Haidacher (ed.), Graz - Köln, 1964, XLV, n. 9.

<sup>17</sup> Cf, per esempio, PL 214, 250B, 260C, 283B, 296D, 414D; 215, 208C, 779A.

<sup>18</sup> Cf, per esempio, «gratia et timore postpositis, sine personarum acceptione» (PL 214, 348D); «omni gratia, odio vel timore postpositis» (PL 214, 749C); «omni carnali gratia, humano favore ac commodo privato posthabitis» (PL 216, 73A); «gratia, odio, et mundano timore postpositis» (PL 216, 478A); «omni carnalitate, timore, et amore mundano exclusis» (PL 216, 944C).

<sup>19</sup> La quasi totalità dei passi in cui ricorre *solum Deum prae oculis habentes* è connesso più o meno direttamente con la clausola che esclude l'appello.

<sup>20</sup> Le formule sono nel caso piuttosto stereotipe: cf, per esempio, «appellatione postposita» (PL 214, 57B; 148A; 459C); «appellatione remota» (PL 214, 100D; 250C; 745B; 749C; 796C; 1093B; 1109C); «nullius contradictione vel appellatione obstante» (PL 214, 128C); «sublato appellationis obstaculo» (PL 214, 231B; 943B); «sublato omni contradictionis et appellationis obstaculo» (PL 214, 235B).

<sup>21</sup> Non è sufficientemente verificabile ed è ulteriormente da approfondire il rapporto tra *solum Deum prae oculis habentes* e il giudicare *secundum conscientiam* in quanto quest'ultimo possa contrapporsi al giudicare *secundum alligata et probata*. Sono, infatti, note alcune decretali in Innocenzo III nelle quali la clausola *solum Deum prae oculis habentes* è pacificamente connessa con *servato iuris ordine* (cf, per esempio, PL 214, 296D, 343D; 216, 681D) oppure con la semplice commissione *ad investigandum et ad referendum* (cf, per esempio, PL 214, 796C, 1088C; 215, 1567B; 216, 437A).

*plenitudo potestatis* del Sommo Pontefice che commette la potestà di giudizio da esercitarsi *solum Deum prae oculis habentes*, ma più suggestivamente parrebbe riferirsi al supremo o estremo giudizio di Dio sia che questo sia visto sotto l'ottica del *reddere rationem* da parte del giudice<sup>22</sup> sia che sia considerato quale giudizio ultimo<sup>23</sup>.

La considerazione delle menzionate clausole, però, non pare decisiva per la comprensione del *solum Deum prae oculis habere*, che potrebbe avere il suo significato principale sintetizzato nel modo seguente: laddove l'applicazione delle norme vigenti fallisce ed è legittimamente richiesto di procedere con discrezione, chi agisce deve «*solum Deum prae oculis habere*» per non abusare della discrezione ricevuta<sup>24</sup>.

La verifica puntuale di questa ipotesi di lavoro porterebbe lontano e comunque eccede i limiti del presente contributo. Per conto nostro si procederà rapsodicamente.

## 2.1. La costituzione 7 (*Irrefragabili*) del Concilio Lateranense IV (1215)

«*Irrefragabili constitutione sancimus ut ecclesiarum prelati ad corrigendum subditorum excessus, maxime clericorum, et reformandum mores, prudenter ac diligenter intendant, ne sanguis eorum de suis manibus requiratur. Vt autem correctionis et reformationis officium libere valeant exercere, decernimus ut executionem ipsius nulla consuetudo valeat impedire, nisi formam excesserint in talibus obseruandam. Excessus tamen canonicorum ecclesie cathedralis, qui consueuerunt corrigi per capitulum, per ipsum in suis ecclesiis, que talem hactenus consuetudinem habuerunt, ad commonitionem et iussionem episcopi corrigantur infra terminum competentem ab episcopo prefigendum. Alioquin ex tunc episco-*

Suggestivo del menzionato rapporto indeciso è il riferimento a *solum Deum prae oculis habentes* nell'Allocuzione di Paolo VI alla Rota Romana del 28 gennaio 1978: «Ora tutti questi provvedimenti [i.e. il *motu proprio Causas matrimoniales* e l'istruzione sui processi *super rato*] anche se contengono meditate semplificazioni e prudenti snellimenti di procedura, sono stati studiati ed emanati nel pieno rispetto dell'essenziale finalità del lavoro giudiziario e consentono, pertanto, un coscienzioso esame delle cause, in modo che sia sempre possibile emettere pronunce conformi alla verità oggettiva *solum Deum prae oculis habendo*» (*Acta Apostolicae Sedis*, 70 [1978], 183).

<sup>22</sup> «[...] vosque Deum habentes prae oculis tale ipsis detis in hoc consilium [et iuvamen], quod in examine districti iudicii [iudicis], cum, quisque de factis suis est mercedem propriam recepturus, bonam valeatis ex hoc reddere Domino rationem et per vestrae sollicitudinis studium statum ipsius monasterii, quod multipliciter est dilapsum, valeat auctore Domino reformari» (decretale del 6 agosto 1202, in PL 214, 1056B; le varianti sono tratte da *Die Register Innocenz' III. V. Pontifikatsjahr, 1202/1203 Texte*, O. Hageneder [ed.], Wien, 1993, 145).

<sup>23</sup> «Il peso del vostro ruolo si misura dall'importanza delle decisioni, che voi siete chiamati a prendere con senso di verità e di giustizia, in vista del bene spirituale delle anime, in riferimento al giudizio supremo di Dio: *solum Deum prae oculis habentes*» (Giovanni Paolo II, *Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 gennaio 1982, n. 2, in *Acta Apostolicae Sedis*, 74 [1982], 449).

<sup>24</sup> Un risalente riferimento indiretto a questo significato della formula si ha nel *Volumen Statutorum Legum ac iurium d.d. Venetorum*, citato da P. Calamandrei: «Altramente se al tutto tal caso è diverso, o se tal consuetudine non si trova, faza i nostri zudesi si come iusto et equo alla sua provvidentia parerà, abbiando Dio avanti gli occhi della sua mente, si che nel giorno del distretto esame essi possano davanti al tremendo zudese rendere rason» (Prologo primo, § *Volendo*, cit. in *La cassazione civile. I. Storia e legislazione*, Torino, 1920, 206, nota 1).

pus, Deum habens prae oculis, ipsos, prout animarum cura requirit, per censuram ecclesiasticam corrigere non postponat. Ceterum si canonici, absque manifesta et rationabili causa, maxime in contemptum episcopi, cessauerint a diuinis, episcopus nichilominus si uoluerit celebret in ecclesia cathedrali, et metropolitanus ad querelam ipsius, tanquam super hoc delegatus a nobis, taliter eos per censuram ecclesiasticam cognita ueritate castiget, quod metu pene talia de cetero non presumant. Prouideant itaque diligenter ecclesiarum prelati ut hoc salutare statutum ad questum pecunie uel grauamen aliud non conuertant, set illud studiose ac fideliter exequantur, si canonicam uelint effugere ultionem, quoniam super hiis apostolica sedes, auctore Domino, attentissime uigilabit»<sup>25</sup>.

La costituzione, che fu subito accolta nelle collezioni canoniche (la *Compilatio quarta antiqua* e il *Liber Extra*)<sup>26</sup>, proviene dalla lettera *Tua nobis fraternitas* di Alessandro III (1159-1181) scritta il 23 febbraio 1161 al Vescovo di Maguelonne:

«Tua nobis fraternitas intimavit quod, licet canonici Magalonensis ecclesiae ordinis Sancti Augustini, in qua jurisdictionem ordinariam obtinere dignosceris, multa committant quae limam correctionis exposcunt, praetextu tamen indulti apostolici, quod se habere proponunt, ut uidelicet Magalonensis episcopus absque consensu capituli ejusdem ecclesiae in eos aliquam censuram ecclesiasticam exercere non possit, remanent excessus hujusmodi in suarum animarum periculum incorrecti, super quo eorum subueniri saluti, indulto non obstante praemisso per apostolicae sedis providentiam postulasti. Nos igitur qui salutem quaerimus singulorum, volentes super hoc remedium adhibere, et nolentes correctionis et reformationis bonum occasione indulti hujusmodi in praefata ecclesia impedire, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus si correctio excessuum canonicorum ipsorum ad dictum capitulum pertinet, de consuetudine hactenus observata, capitulum ipsum moneas ut excessus ipsos infra triennium a te praefigendum eisdem, corrigat diligenter, et alioquin ex tunc, Deum habens prae oculis, ipsos, ut animarum cura requirit, indulto et consuetudine non obstantibus supradictis corrigere non postponas, contradictores per censuram ecclesiasticam compescendo»<sup>27</sup>.

Nel momento in cui una disposizione particolare (consuetudine o indulto) preveda che la punizione dei canonici sia di competenza del capitolo e l'ingiunzione del Vescovo di un termine perché il capitolo intervenga a punire gli abusi dei canonici non abbia effetto, il Vescovo *Deum habens prae oculis* può procedere lui stesso alla puni-

<sup>25</sup> *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. García y García, Città del Vaticano, 1981, 53-54. Circa la paternità delle costituzioni del Concilio Lateranense IV non v'è incertezza: «Por paradójico que pueda resultar, la elaboración de las constituciones lateranenses no es obra del Concilio como tal, sino que fueron redactadas con anterioridad a dicha asamblea, por el pontífice canonista y teólogo Inocencio III» (*Ibidem*, 6).

<sup>26</sup> Cf Comp. IV, I, 13 [*De officio iudicis ordinarii*], c. 1; c. 1, X, *De officio iudicis ordinarii*, I, 13.

<sup>27</sup> PL 200, 432.



zione dei canonici. Se il Vescovo avesse solo la legge di fronte agli occhi, non potrebbe provvedere al bene della Chiesa; la legge vigente fa cadere la azione del Vescovo in un' *impasse* insuperabile. La disposizione pontificia permette al Vescovo di superare l'ostacolo, dovendo superare la legge particolare vigente. In questo caso il Vescovo dovrà tenere dinanzi agli occhi Dio, fonte della giustizia.

La libertà (dalla legge) concessa al Vescovo in questo intervento motiva la clausola *solum Deum prae oculis habentes* e anche l'aggiunta nella decretale del 1215 della messa in guardia che tale facoltà concessa, proprio per la sua ampiezza e il suo essere slegata dall'osservanza di una legge particolare, non sia usata per scopo di lucro o per opprimere: supplisce alla funzione della legge nel caso la vigilanza della Santa Sede.

## 2.2. «Solum Deum prae oculis habentes» nelle decretali di Innocenzo III

La disamina completa delle occorrenze della formula in Innocenzo III<sup>28</sup> è opera che supera il nostro contributo.

Può essere invece utile verificare se l'ipotesi di lavoro sopra enunciata e riscontrata nella costituzione *Irrefragabili*, regga al confronto con le decretali di Innocenzo III in cui ricorre la clausola *solum Deum prae oculis habentes*.

Una indicazione significativa al riguardo si rinviene nella proposizione finale di alcune decretali, in posizione simile a quella sopra riferita della costituzione *Irrefragabili*.

Nella decretale *Sicut nobis* del 4 marzo 1199 si concede al Vescovo di St. Andrews in Scozia la facoltà di decidere autonomamente la costruzione di una nuova chiesa:

«Sicut nobis tua fraternitas intimavit, cum in parochia sancti Andreae pauci homines antiquitus fuerint et rari habitatores, unicam tantum matricem et parochialem ecclesiam devotio sibi fidelium fabricavit. Nunc autem, divina gratia fa-

<sup>28</sup> Per le formule «Solum Deum habentes prae oculis», «Solum Deum prae oculis habens», «Deum solum habentes prae oculis», «Solum Deum habens prae oculis», «Habens prae oculis solum Deum», «Habentes prae oculis solum Deum», «Habito prae oculis solo Deo», insomma le formule in cui, indipendentemente dall'ordine delle parole, è sottolineata l'esclusività tramite l'aggettivo «solo», cf PL 214, 57B, 100D, 128C, 148A, 231B, 235B, 283B, 297A, 343D, 452A, 459C, 645C, 709C, 745A, 749C, 925A, 1088C; PL 215, 208D, 402C, 524C, 779A, 813D, 1045A, 1130B, 1187A, 1299D, 1429B, 1567B; PL 216, 73A, 284A, 386D, 478A, 681D, 726A, 783D.

Per le formule «Deum habentes prae oculis», «Deum habens prae oculis», «Habentes Deum prae oculis», «Dominum habentes prae oculis» cf PL 214, 260 B, 348D, 414D, 542D, 640B, 649C, 736B, 783B, 796C, 943B, 1047A, 1056B, 1093B, 1109D; PL 215, 225A, 266C, 314C, 357D, 399C, 426B, 592C, 610B, 626B, 644B, 824D, 955B, 1080D, 1245C; PL 216, 345C, 437A, 439B, 933C; PL 217, 77D, 258C.

Per le formule «timorem Dei prae oculis habentes» e simili - che in questo contributo non sono considerate - cf PL 214, 250B, 389C, 720D; 216, 273B, 391C, 802A, 831A, 944C, 998D, 1020A, 1037A, 1256C.

ciente, usque adeo multitudo excrevit in eadem parochia populorum, quod ad animarum evitanda pericula, quae ibidem proponuntur saepius imminere, alia sit ecclesia necessario construenda. Cum itaque damnis rerum temporalium sint animarum pericula praeferenda, fraternitati tuae, de qua indubitata fiduciam obtinemus, committimus, qualiter sit super his quae praemisimus procedendum: ut si utilitati fidelium noveris expedire, Deum habens prae oculis, sine contradictione cujuslibet novam valeas ecclesiam fabricare: provisurus attentius, ut concessa tibi non abutaris licentia; ne forte privilegium merearis amittere, si permissa tibi abusus fueris potestate»<sup>29</sup>.

Il comma finale (nella forma singolare, «provisurus», o, in altre decretali, nella forma plurale «provisuri») offre una buona chiave di lettura del giudizio *solum Deum prae oculis habentes*: la facoltà concessa è ampia; la discrezione nell'individuare ciò che è utile («utilitati fidelium noveris expedire») e nel decidere di conseguenza con pregiudizio di diritti di terzi, è parimenti ampia; per questo l'ammonizione finale appare necessaria: che la facoltà non sia pretesto per abusi. Ciò che ordinariamente fa da usbergo agli abusi (ossia la norma positiva o il procedimento giudiziale) qui manca; supplisce la discrezione giustificata dalla fiducia nella persona; gli abusi, qui oggettivamente più facilmente realizzabili, devono essere evitati.

Il comma «provisuri» appare anche nella decretale *Iam saepius* della fine novembre o inizi dicembre 1199 concernente il monastero di Bobbio: dopo aver concesso ai legati di accedere al monastero, di rilevare lo stato reale in cui si trova («inquiratis plenius veritatem»), di correggere «Deum habentes prae oculis» ciò che si deve correggere nonché sostituire l'abate se si ritiene utile, Innocenzo III avverte: «attentius provisuri ut mandatum apostolicum taliter exsequamini quod sollicitudo vestra debeat in Domino commendari»<sup>30</sup>.

In modo analogo Innocenzo III il 21 novembre 1202 avverte i legati inviati in Bosnia a verificare se corrisponde al vero la notizia della presenza di eretici nei possedimenti di un nobile locale e, in caso affermativo, ad intervenire «secundum constitutionem quam edidimus»: «attentius provisuri ut, Deum habentes prae oculis, mandatum nostrum cum omni puritate ac sollicitudine studeatis implere»<sup>31</sup>.

Allo stesso modo Innocenzo III chiude la decretale del 27 luglio 1206 all'Arcivescovo di Bari e al Vescovo di Salpi, ai quali è affidata la soluzione di una controversia tra gli Arcivescovi di Trani e di Acerenza, nella quale si trovarono divisi il legato e i delegati: «sollicite provisuri, ut, Deum habentes prae oculis, non declinetis ad dex-

<sup>29</sup> PL 214, 543A. Cf per un *provisurus* simile la decretale ai canonici di S. Gereone a Colonia del 3 maggio 1204, in PL 215, 350A, e la decretale 3 luglio 1204, in PL 215, 392A all'Arcivescovo di Pisa. La massima contenuta nel *provisurus* è già presente nel *Decretum Gratiani*: cf c. 7, D. 74; c. 63, C. II, q. 3; dictum post c. 21, C. 25, q. 2.

<sup>30</sup> PL 214, 783B. Cf pure un comma simile nella decretale del 21 novembre 1198: «provisuri ut Deum habentes prae oculis, sine personarum acceptione mandatum apostolicum taliter exsequamini, quod devotionem vestram et nos commendare possimus et Deus debeat acceptare» (PL 214, 414D).

<sup>31</sup> PL 214, 1109D.

teram vel sinistram, finesque mandati taliter custodire curetis, ne valeatis merito reprehendi, sed potius commendari»<sup>32</sup>.

Quanto è richiesto nel giudizio *solum Deum prae oculis habentes* è possibile evincere anche in relazione a quanto Innocenzo III richiede agli elettori dell'Arcivescovo di Reims nella decretale del 10 gennaio 1204: «Requirat autem a vobis Altissimus in examine districti iudicii, nisi, humano favore ac mundano timore postpositis, personam in spiritualibus et temporalibus secundum conscientiam vestram idoneam eidem Ecclesiae praeficere satagitis»<sup>33</sup>. Così dovrebbero scegliere i canonici del capitolo; ma se ciò non avvenisse, sarà il legato a dover scegliere in questo modo *solum Deum prae oculis habens*, ossia guardando al giudizio finale, lasciato ogni criterio umano di giudizio a proprio favore e affidando la scelta alla propria coscienza.

Una conferma della fondatezza dell'ipotesi di lavoro proviene anche dalla costituzione 23 (*Ne pro defectu*) del Concilio Lateranense IV in cui si trova l'altra occorrenza in quel Concilio della clausola *solum Deum prae oculis habentes*:

«Ne pro defectu pastoris gregem dominicum lupus rapax inuadat aut in facultatibus suis ecclesia uiduata graue dispendium patiat, uolentes in hoc et occurrere periculis animarum et ecclesiarum indemnitatibus prouidere, statuimus ut ultra tres menses cathedralis ecclesiae uel regularis ecclesiae prelato non uacet, infra quos iusto impedimento cessante si electio celebrata non fuerit, qui eligere debuerant eligendi potestate careant ea uice ac ipsa eligendi potestas ad eum qui proximo preesse dignoscitur deuoluatur. Is uero ad quem fuerit deuoluta potestas, Deum habens prae oculis, non differat ultra tres menses, cum consilio capituli sui et aliorum uirorum prudentum, uiduatam ecclesiam de persona idonea ipsius quidem ecclesiae uel alterius, si digna non reperiatur in illa, canonicamente ordinare, si canonicamente uoluerit effugere ultionem»<sup>34</sup>.

Anche in questo caso la clausola *solum Deum prae oculis habentes* si riferisce al momento in cui, fallito o comunque ineseguito il primo prescritto, il negozio giuridico è affidato ad un'altra persona, che deve procedere superando l'*impasse*. Sono numerose le decretali nelle quali Innocenzo III in casi specifici sperimenta, prima della costituzione in oggetto, questa dinamica in riferimento alla designazione di un Vescovo, richiamandosi per la deputata autorità sussidiaria al *solum Deum prae oculis habentes*<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> PL 215, 955B. Cf pure un comma simile nella decretale del 25 maggio 1205 sulla provvista della diocesi di Adge («attentius provisuri, ut, Deum habentes prae oculis nec ad sinistram nec ad dexteram declinetis»: PL 215, 644B) e nella decretale del 24 gennaio 1208 su alcune accuse rivolte all'Arcivescovo di Lione («habito prae oculis solo Deo, via regia incedentes, quod canonicum fuerit statuatis»: PL 215, 1299D).

<sup>33</sup> PL 215, 225A.

<sup>34</sup> *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis*, cit., 69-70. La costituzione fu subito accolta nelle collezioni canoniche: Comp. IV, I, 3 [*De electione*], c. 8; c. 41, X, *De electione et electi potestate*, I, 6.

<sup>35</sup> Cf, per esempio, PL 215, 225A, 375C, 644B, 1249B; 216, 73A.

### 3. «Solum Deum prae oculis habentes» nelle sentenze canoniche odierne

Uno stereotipo superato potrebbe essere considerato il richiamo a Dio quale unico criterio per il giudice nel momento in cui si accinge a giudicare un caso concreto. La presenza della legge *et quidem* codificata nella sua intrinseca completezza, potrebbe condurre da un lato a ritenere il giudice ormai come il mero applicatore o esecutore della legge codificata, da un altro a riservare per il tempo (ormai trapassato) del disordine delle leggi la funzione più libera o creativa del giudice, da un altro ancora a limitare ai rari casi di *lacuna iuris* il riesumarsi della funzione poetica del giudice ecclesiastico.

Risveglia da questa catalettica visione del giudice una drastica e non convenzionale osservazione della legge codificata:

«Ciò che più colpisce in una tale normativa [canonica], ed in particolare in quella codiciale è, almeno a nostro giudizio, la ripetuta genericità quasi assoluta di molte formulazioni legislative. Invero si tratta di una genericità tale da rasentare in non pochi casi una quasi completa inutilità. Si pensi [...] alle statuizioni relative all'incapacità di intendere e di volere e all'assunzione degli oneri matrimoniali, di cui al can. 1095»<sup>36</sup>.

Le occorrenze in cui - secondo l'Autore testé citato - il giudice sarebbe sprovvisto dell'ausilio della legge codificata nel fare giustizia sarebbero molto più numerose di quanto non si potesse credere, partendo da una concezione poetica, immaginaria o ideologica della completezza della legge codificata: in alcuni campi si tratterebbe della condizione abituale del giudice.

L'aver Dio solo dinanzi agli occhi parrebbe in tal modo la logica conseguenza dell'aver dinanzi agli occhi una semplice cornice (la legge codificata), che pertanto non può strutturalmente fare da schermo all'unica visione di Dio e della sua legge da parte del giudice.

Le riflessioni, innescate dal grido «le roi est nu» sopra riferito alla legge nella sua formulazione positiva, sono molteplici, ma, in riferimento all'*unum Deum prae oculis habere* si possono articolare nelle seguenti.

Molto prima della identificazione dell'*animus* soggettivo con il quale il giudice deve porsi nell'atto di giudicare, la clausola *solum Deum prae oculis habentes* parrebbe dover richiamare la propria ed unica posizione dello *ius divinum* nell'ordinamento canonico<sup>37</sup> e conseguentemente la funzione propria ed unica del giudice ecclesiastico:

<sup>36</sup> P.A. Bonnet, *Giurisprudenza. II) Giurisprudenza canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, XVII, Roma, 1989, 9. In forma analoga in Id., *Un Codice nel segno della giurisprudenza*, cit., 453.

<sup>37</sup> Lo *ius divinum* nell'ordinamento canonico è il punto di partenza da cui si dipanano le riflessioni, le interpretazioni, le sistematizzazioni e le prese di posizione di P.A. Bonnet sulla funzione giudiziale: cf, per esempio, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 75 (1986), 61-100; Id., *Un Codice nel segno della giurisprudenza*, cit.; Id., *Giurisprudenza. II) Giurisprudenza canonica*, cit.; Id., *Sentenza. IV) Sentenze ecclesiastiche*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXII, Roma, 1994.

«L'opera del giudice è dunque quella di rintracciare nella legge divina una soluzione che gli consenta di risolvere la fattispecie sottopostagli, ciò che, considerando la modalità di essere della stessa legge divina, diventa l'arte laboriosa dello scopritore capace di 'inventare' da questa medesima legge l'unica misura aderente al caso, "sì come... è... ne' marmi l'imagin... che 'l sa trar l'ingegno nostro"»<sup>38</sup>.

La frequente indeterminatezza della legge canonica positiva sarebbe, pertanto, la mera cifra dell'originale posizione dello *ius divinum* nell'ordinamento canonico: quest'ultimo è capace di caratterizzare in forma originale la valenza del precedente giurisprudenziale<sup>39</sup>, la funzione della stessa giurisprudenza, la questione della interpretazione evolutiva della legge<sup>40</sup> e la relazione tra legislatore e giudice.

Esisterebbe, per esempio, una solidarietà tra legislatore e giudice nella ricerca del giusto in riferimento al bene comune, per il primo, e al bene nel caso concreto, per l'altro. Non si tratterebbe di due attività radicalmente diverse, ma di interventi in momenti diversi (prima il legislatore, poi il giudice) nello stesso itinerario verso la giustizia.

In questa responsabilità il giudice non è però di fronte ad uno *ius divinum* che abbaglia, che trasforma il giudice in un oracolo. Da quando Dio si è incarnato e ha rivelato il principio stesso dell'incarnazione, il giudice si pone di fronte allo *ius divinum* fornito di molteplici strumenti indicatori, quali principalmente: il supremo legislatore, cui unicamente spetta dichiarare autenticamente lo *ius divinum* (cf, per esempio, in ambito matrimoniale, can. 1075 § 1); la legislazione positiva; la giurisprudenza rotale<sup>41</sup>; gli interventi magisteriali dell'autorità ecclesiastica, quali, per esempio, in ambito prevalentemente matrimoniale, le annuali allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana<sup>42</sup>; la certezza morale quale strumento di tutela della certezza del diritto pronunciato<sup>43</sup>.

Un panorama, quest'ultimo, che, anche considerato nell'orizzonte della gerarchia delle fonti normative, anzi proprio considerato nell'orizzonte della gerarchia delle fonti, giustifica il richiamo giudiziale allo sguardo rivolto a Dio solo, essendo il suo diritto - lo *ius divinum* - la meta del giudizio, o il giudizio stesso ricercato.

#### 4. Conclusione

La formula «*solum Deum prae oculis habentes*», ordinariamente e solidamente presente nell'*incipit* della parte dispositiva delle pronunce giudiziali canoniche, è un

<sup>38</sup> P.A. Bonnet, *Giurisprudenza. II) Giurisprudenza canonica*, cit., 1. La citazione interna è di M. Buonarroti, *Rime*, Bari, 1967, 47.

<sup>39</sup> Cf P.A. Bonnet, *Un Codice nel segno della giurisprudenza*, cit., 457-459.

<sup>40</sup> Cf P.A. Bonnet, *Un Codice nel segno della giurisprudenza*, cit., 462-465.

<sup>41</sup> Cf P.A. Bonnet, *Un Codice nel segno della giurisprudenza*, cit., 459-461.

<sup>42</sup> Cf U. Navarrete, *La rilevanza giuridica delle allocuzioni dei Romani Pontefici alla Rota Romana*, in *Quaderni dello studio rotale*, 15 (2005), 19-28.

<sup>43</sup> Cf P.A. Bonnet, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, cit., 79-92.

chiaro segno del *sensus iudicum* nel momento in cui sono chiamati a decidere *in nomine Domini*. Molti sono i fattori che avrebbero dovuto condurre già da tempo all'oblio o all'omissione di questa formula; eppure essa resiste quale segno e coscienza, o addirittura desiderio e invocazione per una responsabile decisione in cui si congiungono insieme preparazione intellettuale e formazione personale, umana e cristiana (sacerdotale e battesimale).

Perché non cada in desuetudine questa clausola finora ben attestata, apparirebbe utile ripristinare, laddove l'uso sia stato abbandonato, di avere dinanzi agli occhi nell'aula giudiziaria il libro della Sacra Scrittura. Secondo una suggestiva opinione, infatti, la clausola *solum Deum prae oculis habentes* risalirebbe a prescrizioni della legislazione giustiniana secondo le quali non si doveva procedere al giudizio «nisi prius ante iudicalem sedem sacrosanctae deponantur scripturae»<sup>44</sup>. Se l'invocazione del nome di Dio al principio della sentenza è corrispettiva alla preghiera prescritta all'inizio della sessione di giudizio<sup>45</sup>, potrebbe essere suggestivo prospettare il richiamo all'*unum Deum prae oculis habere* quale corrispettivo della presenza obbligatoria della Bibbia nell'aula del giudizio<sup>46</sup>, dinanzi agli occhi di chi giudica<sup>47</sup>. Tale corrispondenza, d'altronde, è richiesta dalla struttura della persona (e della redenzione nell'incarnazione), nella quale realtà e segno sono strutturalmente e indissolubilmente uniti.

<sup>44</sup> «[...] ad hanc in perpetuum valituram legem pervenimus, per quam sancimus omnes iudices sive maiores sive minores [...] non aliter litium primordium accipere, nisi prius ante iudicalem sedem sacrosanctae deponentur scripturae: et hoc permaneat non solum in principio litis, sed etiam in omnibus cognitionibus usque ad ipsum terminum et definitivae sententiae recitationem. Sic etenim attendentes ad sacrosanctas scripturas et Dei praesentia consecrati ex maiore praesidio lites diriment scituri, quod non magis alios iudicant, quam ipsi iudicantur, cum etiam ipsis magis quam partibus terribile iudicium est, si litigatores quidem sub hominibus, ipsi autem Deo inspectore adhibito causas perferunt trutinandas» (C. 3.1.14.1-2). Cf U. Petronio, *Laboratorio per una ricerca: "iudicare tamquam Deus" tra teologia e diritto*, cit., 186, 188.

<sup>45</sup> L'interpretazione che il I Concilio di Lione dà del *solum Deum prae oculis habentes* si ricollega strettamente con l'invocazione del nome di Dio e la preghiera che precede la sessione di giudizio: cf c. 1, *de sententia et re iudicata*, II, 14, in VI: «Quum aeterni tribunal iudicis illum reum non habeat, quem iniuste iudex condemnat, testante Propheta: "nec damnabit eum, quum iudicabitur illi", caveant ecclesiastici iudices et prudenter attendant, ut in causarum processibus nil vindicet odium vel favor usurpet, timor exsulet, praemium aut exspectatio praemii iustitiam non evertat, sed stateram gestent in manibus, lances appendant aequo libramine, ut in omnibus, quae in causis agenda fuerint, praesertim in concipiendis sententiis et ferendis, prae oculis habeant solum Deum, illius imitantes exemplum, qui querelas populi tabernaculum ingressus ad Dominum referebat, ut secundum eius imperium iudicaret» (I Concilio di Lione [1245], cost. 15).

<sup>46</sup> Secondo Pillius Medicinensis (*Summa de ordine iudiciorum "Invocato Christi nomine"*, Pars III, § 16) e Ricardus Anglicus (*Summa de ordine iudiciario*, sotto la rubrica *De sententia*) per la validità della sentenza, al momento della pronuncia giudiziale il testo della Sacra Scrittura o del Vangelo doveva essere posto davanti al giudice (cf A. Skedl, *Die Nichtigkeitsbeschwerde in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, Leipzig, 1886, 170). Il can. 1636 CIC 1917 prescriveva che nell'aula del tribunale, quale «ordinarius iudiciorum locus», «Crucifixi imago emineat, et adsit Evangeliorum liber». Sulla omissione nel Codice vigente di queste prescrizioni cf *Communicationes*, 38 (2006), 73. Più problematica la prevalente omissione di queste prescrizioni nei regolamenti dei tribunali locali (cf can. 1602 § 3).

<sup>47</sup> Da verificare, quindi, i punti di contatto del *solum Deum prae oculis habentes* con *die Bindung der kirchliche Gerichte an Schrift und Bekenntnis* (cf l'omonimo contributo di M. Germann, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteilung*, 91 [2005], 499-555).